

Codice A1604A

D.D. 26 luglio 2019, n. 400

**Istanza presentata dall'Associazione d'Irrigazione Est Sesia per la variante sostanziale alla concessione interregionale di derivazione a uso irriguo e idroelettrico della Roggia Molinara di Oleggio finalizzata derivare parte delle acque concesse a mezzo del Canale Regina Elena. Assenso**

Premesso che l'Associazione d'Irrigua Est Sesia (A.I.E.S.) è titolare:

della concessione di derivazione, a uso agricolo, energetico, piscicolo e produzione beni e servizi dal fiume Ticino, per prelevare a mezzo della Roggia Molinara di Oleggio, nel territorio comunale di Pombia (NO), la portata massima estiva di 6.000 l/sec e la portata massima invernale di 4.000 l/sec (portata media 5.000 l/sec), per irrigare 1.670 ettari e produrre su di un salto di 10,04 m la potenza nominale media annua di 492 kW, rilasciata con Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 29 marzo 1991, n. 604 in capo al Comune di Oleggio cui A.I.E.S. è subentrata in forza alla Determinazione Dirigenziale della Provincia di Novara del 10 gennaio 2013, n. 26;

della concessione di derivazione, a uso agricolo, energetico, lavaggio inerti e produzione beni e servizi dal fiume Ticino per prelevare a mezzo del Canale Regina Elena, nel Comune di Varallo Pombia (NO), la portata massima di 70.000 l/sec (portata media 45.000 l/sec) riconosciuta con il Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 8 novembre 1990, n. 2347.

Vista l'istanza dell'A.I.E.S. in data 11 novembre 2013, integrata il 22 ottobre 2018, con cui è stata richiesta una variante alla concessione di derivazione della Roggia Molinara di Oleggio consistente nella modifica delle modalità di captazione delle portate derivate in modo da assicurare che la portata massima di 5.000 l/sec nella stagione estiva e di 3.000 l/sec nella stagione invernale venga prelevata dal fiume Ticino più a monte, a mezzo del Canale Regina Elena, in aggiunta alla proprie competenze, in Comune di Varallo Pombia, mentre la portata di 1.000 l/sec annui continuerebbe a essere derivata dalla presa originaria della Roggia Molinara di Oleggio in Comune di Pombia.

Verificato che:

l'A.I.E.S. chiede di modificare le modalità di captazione della portata massima estiva di 6.000 l/sec e della portata massima invernale di 4.000 l/sec della Roggia Molinara di Oleggio dal fiume Ticino a Pombia, prelevando parte delle portate di competenza della Roggia medesima tramite il Canale Regina Elena, derivando più a monte, nel Comune di Varallo Pombia;

il prelievo nel territorio del Comune di Pombia relativo alla Roggia Molinara di Oleggio era reso possibile da una filarola, in materiale sciolto, che si sviluppava nell'alveo del fiume Ticino trasversalmente al flusso della corrente a partire dalla sponda orografica sinistra, in Regione Lombardia, per circa duecento metri e indirizzava le acque fluenti verso la sponda piemontese in direzione dell'incile della roggia Molinara di Oleggio;

la filarola, di cui al punto precedente, costituita da terra e ciottoli, in occasione di piene, anche di modesta entità, era ordinariamente distrutta e necessitava di ripetuti onerosi interventi di ricostruzione più volte nel corso dell'anno, causando anche effetti negativi sull'habitat fluviale per il reiterarsi dei lavori di ripristino in alveo;

il mancato ripristino della filarola ha ridotto, nel tempo, la capacità dell'opera di presa originaria di approvvigionarsi delle portate di competenza, che risultano da anni ormai integrate da una quota parte delle portate derivate dal Canale Regina Elena grazie a un condotto che, partendo poco a valle dell'opera di presa del Canale Regina Elena, permette di sussidiare la Roggia Molinara di Oleggio.

Considerato che:

l'istanza relativa alla modifica della modalità di appresamento delle portate concesse alla Roggia Molinara di Oleggio deve essere trattata, ai sensi dell'articolo 27, comma 2, lettera c) del

Regolamento regionale del 29 luglio 2003, n. 10/R “Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica” e s.m.i., come variante sostanziale alla derivazione, poiché la variazione del luogo di presa comporta una nuova valutazione dell’interesse di terzi, del contesto ambientale e del rischio idraulico;

la derivazione esercitata dalla Roggia Molinara di Oleggio assume il carattere di interregionalità, essendo l’opera di presa localizzata su un tratto del fiume Ticino che funge da confine tra le Regioni Piemonte e Lombardia, ancorché l’opera di presa, le infrastrutture per il trasporto dell’acqua derivata, l’uso e l’eventuale restituzione o scarico siano situate sul territorio della Regione Piemonte;

ai sensi dell’art. 89 comma 2 del Decreto legislativo del 31 marzo 1998 n. 112 il provvedimento relativo alla derivazione in oggetto è adottato d’intesa tra le due Regioni interessate;

l’Autorità concedente, ai sensi del Protocollo d’intesa “Accordo tra le Regioni Lombardia e Piemonte in materia di derivazioni interregionali” sottoscritto il 28 luglio 2004 è stata individuata nella Regione Piemonte in quanto l’opera di presa della derivazione della Roggia Molinara di Oleggio è localizzata nel territorio della Regione Piemonte;

il citato protocollo d’intesa demanda alla Regione Piemonte, in qualità d’Autorità procedente, di provvedere alla stesura delle bozze del decreto di concessione e dallo schema del relativo disciplinare contenente le modalità di esercizio della derivazione medesima e di inviarli, con la relazione di istruttoria alla Regione Lombardia che in qualità di Regione cointeressata esprimerà, mediante comunicazione scritta, l’intesa tecnica;

il procedimento istruttorio della derivazione è stato svolto avvalendosi, ai sensi dell’articolo 56, comma 2 della legge regionale del 26 aprile 2000 n. 44, degli Uffici della Provincia di Novara, nel cui territorio ricade l’opera di presa della derivazione .

Valutato che:

il progetto di variante alla concessione di derivazione d’acqua a uso irriguo e idroelettrico da fiume Ticino della Roggia Molinara di Oleggio è stato sottoposto a giudizio di compatibilità ambientale ai sensi dell’articolo 12, comma 2 della Legge regionale 14 dicembre 1998 n. 40 e s.m.i. e alla contestuale procedura di valutazione d’incidenza ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica del 8 settembre 1997, n. 357 e s.m.i, e dell’articolo 43 della legge regionale del 29 giugno 2009, n. 19;

la Giunta Regionale del Piemonte con deliberazione del 3 agosto 2017 n. 87 – 5518 ha espresso giudizio positivo in merito alla compatibilità ambientale del progetto di variante alla concessione di derivazione dal fiume Ticino della Roggia Molinara di Oleggio.

Preso atto che:

la Provincia di Novara ha dato comunicazione di avvio del procedimento a mezzo dell’Ordinanza d’istruttoria del 22 ottobre 2018 n. 9 e ha disposto il deposito della domanda, la sua pubblicazione e stabilito la data della visita locale d’istruttoria, ai sensi dell’articolo 14 del Regolamento regionale del 29 luglio 2003, n. 10/R e s.m.i.;

l’annuncio dell’istruttoria è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 44 del 31 ottobre 2018;

l’ordinanza è stata inviata per la pubblicazione ai rispettivi Albi Pretori ai Comuni di Pombia, Varallo Pombia, Marano Ticino e Oleggio;

l’ordinanza è stata, inoltre, inviata per l’espressione dell’eventuale parere ai soggetti previsti dall’articolo 11, comma 3 del Regolamento 10/R/2003 e s.m.i. e dal punto 2, comma 3 del Protocollo d’intesa” Accordo tra le Regioni Lombardia e Piemonte in materia di derivazioni interregionali” del 28 luglio 2004;

la domanda e i relativi allegati tecnici sono stati disponibili nel periodo di pubblicazione, dal giorno 2 al giorno 17 di novembre 2018, presso gli uffici della Provincia di Novara a disposizioni di chiunque intendesse prenderne visione.

Valutato nel corso del procedimento istruttorio che:

per garantire nel corso dell'anno la portata massima a uso irriguo e idroelettrico di 6.000 l/sec estivi e 4.000 l/sec invernali dal fiume Ticino alla Roggia Molinara di Oleggio occorre modificare le modalità di captazione delle portate permettendo che la portata massima di 5.000 l/sec nella stagione estiva e di 3.000 l/sec nella stagione invernale venga prelevata più a monte dal Canale Regina Elena a Varallo Pombia mentre la portata di 1.000 l/sec annui continuerebbe a essere derivata dalla presa originaria della Roggia a Pombia;

la portata di competenza della Roggia Molinara di Oleggio derivata dal Canale Regina Elena in aggiunta alle proprie competenze viene convogliata alla Roggia Molinara di Oleggio mediante un condotto preesistente che si origina immediatamente dopo l'incile dell'opera di presa;

le due opere di presa sono dotate di adeguata strumentazione per la misura in tempo reale delle portate derivate e che la modifica delle modalità di presa non comporta alcuna modifica del deflusso che deve essere rilasciato a valle delle due sezioni di presa.

Verificato che nel corso della visita locale d'istruttoria con valore di conferenza dei servizi, ai sensi dell'articolo 14 della legge del 7 agosto 1990, n.241, sono pervenuti gli attestati di avvenuta pubblicazione dell'Ordinanza all'Albo Pretorio dei Comuni interessati e che non sono state presentate osservazioni od opposizioni all'istanza.

Valutato, ai sensi del paragrafo 2.4 del Protocollo d'Intesa in materia di derivazioni interregionali, il "parere in linea tecnica" al rilascio della variante alla concessione espresso in maniera favorevole dalla Regione Lombardia, in data 1 luglio 2019, subordinatamente all'espresso richiamo nel provvedimento concessorio:

della sottensione attuata nei confronti delle utenze idroelettriche di ENEL Green Power S.p.A in località Porto della Torre nel territorio comunale di Somma Lombardo (VA) e di ENEL Green Power – Villorosi S.r.l. in località Panperduto nel territorio comunale di Somma Lombardo (VA) e dell'assenso rilasciato da entrambe le Società nel corso dell'istruttoria;

dell'obbligo da parte dell'A.I.E.S. di tacitare ogni eventuale pretesa d'indennizzo delle Società ENEL Green Power S.p.A. e ENEL Green Power – Villorosi S.r.l. a norma degli articoli 45 e 46 del R.D. 1775/1933, lasciando espressamente indenni da tali eventuali pretese la Pubblica Amministrazione.

Considerato che la Provincia di Novara ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 56, comma 2 della legge regionale 44/2000, alla Regione Piemonte - Direzione Ambiente, Governo e Tutela del territorio – Settore Tutela delle acque, in data 1 febbraio 2019, tutto il materiale inerente il procedimento istruttorio e che il Settore regionale Tutela delle Acque ha predisposto il disciplinare suppletivo di concessione per formalizzare le variazioni in argomento oggetto di istanza di variante alla derivazione della Roggia Molinara di Oleggio.

Visto:

il Regio Decreto 11 dicembre 1933 n. 1775 "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici";

l'articolo 89 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";

la Legge regionale 14 dicembre 1990, n. 40 "Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione" e s.m.i.;

l'articolo 56 della Legge Regionale 26 aprile 2000, n. 44 "Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59" e s.m.i.;

il Regolamento regionale del 29 luglio 2003, n. 10/R “Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica” e s.m.i.;

l’Accordo tra le Regioni Lombardia e Piemonte in materia di derivazioni interregionali di cui all’articolo 89, comma 2 del Decreto legislativo 31 marzo 1998, 112;

il Regolamento regionale del 6 dicembre 2004 n. 15/R “Disciplina dei canoni regionali per l’uso dell’acqua pubblica”;

il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, “Norme in materia ambientale”;

il Piano di Tutela delle Acque approvato con Deliberazione del Consiglio regionale n. 117 – 10731 del 13 marzo 2007;

il Regolamento regionale del 25 giugno 2007 n. 7/R “Prima definizione degli obblighi concernenti la misurazione dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica” e s.m.i.;

il Regolamento regionale del 17 luglio 2007 n. 8/R “Disposizioni per la prima attuazione delle norme in materia di deflusso minimo vitale”;

l’articolo 17 della Legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 “Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale”;

l’articolo 7, lettera a) del Provvedimento organizzativo allegato alla deliberazione della Giunta regionale n. 10 – 9336 del 1 agosto 2008;

la Legge regionale 29 giugno 2009, n.19 “Testo Unico sulla tutela delle aree naturali e la biodiversità” e s.m.i.;

la Legge regionale 29 aprile 2011 n. 7, riguardante modifiche apportate alla legge 28 luglio 2008 n. 23 in materia di organizzazione e contenimento della spesa del personale;

la Deliberazione della Giunta Regionale 11 giugno 2012, n. 31- 4009 “Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale”;

il Piano di Gestione del distretto idrografico del fiume Po adottato con Deliberazione del Comitato istituzionale in data 24 febbraio 2010 n. 10 e approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 8 febbraio 2013, pubblicato sulla G.U. n. 112 del 15 maggio 2013;

la Deliberazione n. 7/2015 del 17 dicembre 2015 con la quale il Comitato Istituzionale dell’Autorità di bacino del fiume Po ha adottato il Piano di Gestione del distretto idrografico del fiume Po “Riesame e aggiornamento al 2015 (P.d.G. Po 2015)”;

la Deliberazione n. 8/2015 del 17 dicembre 2015 con la quale il Comitato Istituzionale dell’Autorità di bacino del fiume Po ha adottato la “Direttiva derivazioni per la valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dal Piano di gestione idrografico padano”;

la deliberazione n. 3 del 14 dicembre 2017 del Comitato della Conferenza istituzionale permanente dell’Autorità di bacino del fiume Po istituita presso il Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare avente per oggetto: D. lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s. m.i., art. 65, comma 3 lett. c): modifiche e integrazioni alla “Direttiva per la valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dal piano di gestione del Distretto idrografico del fiume Po” (adottata con Deliberazione del Comitato istituzionale dell’Autorità di bacino del fiume Po n. 8 del 17 dicembre 2015.

la deliberazione n. 4 del 14 dicembre 2017 del Comitato della Conferenza istituzionale permanente dell’Autorità di bacino del fiume Po istituita presso il Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare avente per oggetto: “Adozione della “Direttiva per la determinazione dei deflussi ecologici a sostegno del mantenimento/raggiungimento degli obiettivi ambientali fissati dal Piano di Gestione del distretto idrografico e successivi riesami e aggiornamenti” in attuazione della misura individuale “Revisione del DMV, definizione delle portate ecologiche e controllo dell’applicazione sul territorio (KTM07-P3-a029)” del “Piano di Gestione del distretto idrografico del fiume Po. Riesame e aggiornamento al 2015”;

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016

## DETERMINA

di assentire, nei limiti della disponibilità dell'acqua del fiume Ticino, all'Associazione d'Irrigazione Est Sesia la variante alla concessione di derivazione della Roggia Molinara di Oleggio per consentire di continuare a derivare le portate massime concesse alla Roggia, nella misura di 6.000 l/sec nella stagione estiva e di 4.000 l/sec nella stagione invernale a uso irriguo e idroelettrico, di cui Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 29 marzo 1991, n. 604, mediante la presa del Canale Regina a Varallo Pombia (NO) per la portata massima di 5.000 l/sec in estate e 3.000 l/sec in inverno, mentre i restanti 1.000 l/sec continueranno a essere derivati nella sezione di presa originaria della Roggia Molina di Oleggio a Pombia (NO):

di approvare il disciplinare suppletivo di concessione relativo alla derivazione in oggetto sottoscritto in data 26 / luglio / 2019, i cui contenuti sono stati condivisi dalla Regione Lombardia, costituente parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

di dare atto che il predetto disciplinare suppletivo di concessione è assoggettato all'obbligo di registrazione ai sensi degli articoli 10 e 11 del Decreto del Presidente della Repubblica del 26 aprile 1986 n. 131;

di assoggettare il concessionario all'obbligo di sospendere la derivazione ogni qualvolta la portata fluente nel fiume Ticino sia inferiore al deflusso minimo vitale provvisoriamente quantificato a valle in ciascuna delle due sezioni di prelievo;

di obbligare l'AIES a tacitare le eventuali pretese di indennizzo, dovute alla perdita di produzione di energia dovuta alla parziale sottensione, delle utenze idroelettriche di ENEL Green Power S.p.A. in località Porto della Torre in Comune di Somma Lombardo (VA) e ENEL Green Power – Villosesi S.r.l. in località Panperduto in Comune di Somma Lombardo (VA) che, comunque, nel corso del procedimento istruttorio hanno rilasciato il loro parere favorevole, senza richiedere alcun indennizzo, alla variante alla concessione;

di porre l'obbligo al concessionario di continuare a corrispondere entro il 31 gennaio di ciascun anno il canone annuo, alla regione Piemonte che provvederà, trattandosi di derivazione a carattere interregionale, a ripartirlo con la Regione Lombardia secondo le modalità che verranno stabilite ai sensi del paragrafo 3.2 del protocollo "Accordo tra le Regioni Lombardia e Piemonte in materia di derivazioni interregionali di cui all'articolo 89 comma 2 del Decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112";

di tenere il concessionario obbligato al rispetto e alla piena ed osservanza di tutte le norme del Regolamento regionale 10R/2003 e del Decreto Legislativo 152/2006 e successive disposizioni e norme regolamentari.

*La presente Determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della Legge regionale 22/2010, nonché ai sensi dell'articolo 40 del Decreto legislativo n. 33/2013, nel sito istituzionale dell'Ente, nella sezione "Amministrazione trasparente".*

Il Dirigente di Settore

Paolo MANCIN

Fabio Robotti